

*Patrocinio del difensore nel giudizio di revoca
dell'amministratore di condominio*

Cass. Civile, Sez. VI. Ordinanza n. 15706 del 23 giugno 2017. Pres. Manna. Est. Scarpa.

**Condominio – Revoca dell'amministratore – Procedimento -
Patrocinio di un difensore – Necessità – Esclusione**

Poichè il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio ex art. 1129 c.c., comma 11, e art. 64 disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di "status", non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., comma 3.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11606/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 99, presso lo studio dell'avvocato GIAN NICOLA IARICCI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente P.M. impugna, articolando due motivi di ricorso ex art. 111 Cost., il decreto del 22 aprile 2016 della Corte d'Appello di Roma, che ha accolto il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Roma reso in data 14 maggio 2015, con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di F.L. di revoca giudiziale del P. dall'incarico di amministratore del Condominio (OMISSIS), in quanto proposta personalmente dalla parte senza il ministero di difensore.

F.L. resiste con controricorso.

La Corte d'Appello di Roma ha affermato che nel procedimento di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c., comma 11, e art. 64 disp. att. c.c., il condomino è legittimato a difendersi personalmente e non deve perciò ricorrere all'assistenza di un legale, trattandosi di giudizio di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio e di incidenza con effetti di giudicato su posizioni soggettive. I giudici del reclamo hanno poi ravvisato la denunciata grave irregolarità imputabile all'amministratore P., per non aver dato esecuzione a tre sentenze di annullamento di alcune deliberazioni assembleari. La Corte di Roma, conseguentemente, ha disposto la revoca di P.M. dall'incarico di amministratore del Condominio (OMISSIS), e condannato lo stesso di entrambe le fasi del procedimento, liquidate in Euro 1.900,00 a titolo di compenso professionale in relazione alla prima fase davanti al Tribunale ed in Euro 2.100,00 a titolo di compenso professionale in relazione alla fase di reclamo.

P.M. deduce un primo motivo di ricorso per violazione dell'art. 82 c.p.c., in relazione all'art. 1129 c.c., comma 11, atteso che, essendo il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento "sostanzialmente contenzioso" (benchè "formalmente camerale" ed a parti contrapposte), il condomino istante non poteva difendersi personalmente.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione agli artt. 2229 e 2231 c.c., affermando l'erroneità della condanna alla rifusione delle spese della prima fase del giudizio, alla quale l'istante F.L. aveva preso parte di persona, senza avvalersi del patrocinio di avvocato.

Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da P.M. potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, ed invece accolto il secondo motivo di ricorso per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Quanto al primo motivo, secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca

dell'amministratore di condominio, previsto dall'art. 1129 c.c., e art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9348 del 11/04/2017; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8283 del 30/03/2017; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2986 del 27/02/2012; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14524 del 01/07/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 20957 del 29/10/2004).

E' dunque inammissibile la censura che P.M. rivolge al decreto impugnato, sotto forma di vizio in procedendo, diretta a sindacare la decisione sulla questione della validità della difesa personale nel condomino del procedimento di revoca.

Trattandosi di profilo comune a quello oggetto del secondo motivo di ricorso, va peraltro osservato come il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Non è quindi ammessa la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955). Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato "sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente" (art. 64 disp. att. c.c., comma 1). Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l'intervento giudiziale è pur sempre diretto all'attività di gestione di interessi. Pertanto, il provvedimento del tribunale non riveste alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524).

Poichè, allora, il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio ex art. 1129 c.c., comma 11, e art. 64 disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di "status", non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., comma 3, (arg. da Cass. Sez. 1, 07/12/2011, n. 26365; Cass. Sez. 1, 29/05/1990, n. 5025).

E però fondato il secondo motivo di ricorso.

La Corte d'Appello ha riconosciuto la legittimità della partecipazione personale di F.L. alla fase del procedimento di revoca svoltosi davanti al

Tribunale di Roma, ma ha poi liquidato in favore dello stesso per tale fase "Euro 1.900,00 per compenso professionale".

Tale statuizione contrasta con l'interpretazione costantemente offerta dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nei procedimenti in cui è consentita alla parte la difesa personale, la stessa, che non rivesta anche la qualità di avvocato, non può richiedere che il rimborso delle spese vive concretamente sopportate, da indicarsi in apposita nota, e non ha certo diritto alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore legalmente esercente (cfr. Cass. Sez. 1, 09/07/2004, n. 12680; Cass. Sez. 1, 02/09/2004, n. 17674).

Deve quindi rigettarsi il primo motivo di ricorso, accogliersi il secondo motivo e cassarsi il decreto impugnato, limitatamente al punto che liquida, in favore di F.L., le spese di lite "per la prima fase in complessivi Euro 1.900,00 per compenso professionale". La causa viene decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

La parziale fondatezza del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, e, decidendo nel merito, cassa il decreto impugnato limitatamente al punto che liquida, in favore di F.L., le spese di lite relative alla prima del giudizio; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017